



Associazione Riconosciuta

**CL.USTER A.GRIFOOD
N.AZIONALE
CL.A.N.**

Statuto

PREMESSA

- a) Il Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.) nasce nel 2012 nell'ambito del bando del Ministero dell'Università e della Ricerca per la costituzione dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la competitività del settore agroalimentare italiano.
- b) Nel 2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Università e della Ricerca), in linea con le priorità fissate dal Programma Quadro dell'UE per la Ricerca e l'Innovazione Horizon 2020, ha promosso - tramite il Decreto Direttoriale n. 257 del 30 maggio 2012 "Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali" (cosiddetto Bando Cluster) - la creazione e lo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali quali reti di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale nei settori della ricerca industriale, della formazione e del trasferimento tecnologico.
- c) Con Decreto n. 1883 dell'11 ottobre 2013 sono stati approvati otto Cluster Tecnologici Nazionali, fra cui l'Associazione Cl.uster A.grifood N.azionale – CL.A.N., quale interlocutore autorevole per il settore agroalimentare per competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità.
- d) L'art. 3-bis del Decreto-legge n. 91/2017 del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 123/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno", ha riconosciuto i Cluster Tecnologici Nazionali come strumenti di coordinamento tra sistema della ricerca e sistema produttivo, configurandoli come soggetti di diritto privato e attribuendo al Ministero dell'Università e della Ricerca il compito di definirne criteri e modalità di riconoscimento.
- e) In data 5 febbraio 2018 il Cl.uster A.grifood N.azionale è divenuto Associazione riconosciuta e con Decreto n. 392 del 6 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha adottato il decreto di riconoscimento del Cluster CL.A.N.
- f) Il Decreto n. 298 del 26 marzo 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato i Piani di Azione Triennale 2021-2023 dei Cluster Tecnologici Nazionali e le relative sezioni dedicate al Mezzogiorno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021. Il Cluster CL.A.N. ha predisposto ed eseguito il proprio Piano di Azione nel triennio 2021-2023, con aggiornamenti annuali e report di avanzamento.
- g) Nel corso degli anni, il Cluster ha evoluto la propria missione e le proprie attività, completando le iniziali attività previste dal Bando Cluster del 2012 e ampliando il proprio raggio d'azione per rispondere alle nuove sfide del settore agroalimentare nazionale.
- h) L'Associazione, anche in un'ottica federativa regionale, si impegna a gestire un partenariato pubblico-privato, denominato "Cl.uster A.grifood N.azionale" (CL.A.N.), in accordo con le linee

guida definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione nel settore agroalimentare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE con delibera del 1° maggio 2016.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita l'Associazione "CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE", la cui denominazione abbreviata è CL.A.N.

1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma.

ARTICOLO 2 – FORMA GIURIDICA E DURATA

2.1 L'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione riconosciuta", ai sensi dell'art. 14 e ss. del codice civile. L'Associazione ha durata illimitata, e può essere sciolta, in qualsiasi momento, dall'Assemblea Straordinaria ai sensi e nei modi di cui all'art. 25 del presente Statuto.

ARTICOLO 3 – SCOPO

3.1 L'Associazione intende promuovere e agevolare la ricerca industriale, l'innovazione, lo sviluppo precompetitivo e la formazione nel settore agroalimentare nazionale, attraverso:

- a) la mobilitazione del sistema della produzione e dei servizi e del sistema della ricerca e della formazione per attivare collaborazioni strutturali e stabili, a livello regionale, nazionale e internazionale, tra soggetti che svolgono attività di ricerca, rafforzando, in particolare, il collegamento tra le Università i Centri di ricerca, gli Enti di formazione operanti in Italia e all'estero e il sistema imprenditoriale nazionale, tenendo conto delle specificità territoriali;
- b) la valorizzazione della collaborazione pubblico/privato per aumentare, attraverso azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la competitività del settore, anche mediante la promozione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e formazione, favorendo al contempo il potenziamento delle reti di ricerca e lo sviluppo degli Associati e dei Cluster regionali, nonché la nascita e il consolidamento sul territorio nazionale, di imprese innovative, attraverso il trasferimento di conoscenze tecnologiche, anche in collaborazione con soggetti terzi;

- c) la partecipazione diretta del Cluster a progetti di ricerca, innovazione e formazione, anche attraverso la presentazione di proposte nell'ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali o internazionali;
- d) la partecipazione alla programmazione nazionale ed europea, supportando i policy-maker nell'identificazione delle linee di investimento prioritarie per la ricerca industriale, individuando le traiettorie tecnologiche strategiche per il settore, ed in particolar modo la rappresentanza italiana nei tavoli della ricerca europea coinvolti nella preselezione delle tematiche da inserire nei bandi europei e nelle Agende Strategiche europee, in linea anche con gli orientamenti delle Piattaforme Tecnologiche europee del settore;
- e) la disseminazione e valorizzazione dei risultati, affinché possano divenire patrimonio comune, attraverso momenti di comunicazione, formazione e diffusione da parte del Cluster sia in contesti formali (consultazioni pubbliche, etc.) che informali (organizzazione di seminari, convegni ed altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze, nonché la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dagli associati);
- f) il sostegno al processo di internazionalizzazione della ricerca nazionale, attraverso l'ampliamento delle reti di stakeholder internazionali utili ad aumentare la qualità e il tasso di innovazione delle iniziative sviluppate dal Cluster, con particolare attenzione ai Cluster/Centri di sviluppo tecnologico/industriale a livello internazionale;
- g) l'individuazione di fabbisogni e priorità di formazione del settore per l'incontro di domanda e offerta tra gli stakeholder del Cluster, con particolare attenzione alle Università e agli Enti di formazione (es. dottorati innovativi, attrazione di talenti, PhD placement, formazione continua etc.);
- h) la facilitazione dell'interlocuzione con le Amministrazioni centrali, locali ed europee, supportando gli stakeholder nell'individuare le politiche incentivanti esistenti (i.e. Patent Box, sgravi fiscali, incentivi per Start-Up, incentivi per assunzioni, etc.).

3.2 Nell'elaborazione e definizione delle Traiettorie Tecnologiche strategiche per il settore alimentare, l'Associazione garantisce la più ampia trasparenza ed inclusività rispetto alle istanze provenienti da tutti gli stakeholder pubblici e privati del settore, anche attraverso l'adozione di opportuni strumenti di consultazione pubblica.

3.3 L'Associazione realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento degli obiettivi, nei limiti delle disponibilità economiche e finanziarie.

3.4 Gli obiettivi sopra indicati potranno essere realizzati, anche attraverso la partecipazione diretta del Cluster CL.A.N. a bandi o inviti a presentare proposte nell'ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali o internazionali, in materia di ricerca, innovazione e formazione. Il Cluster

CL.A.N. potrà anche fungere da facilitatore per lo sviluppo di progettualità che coinvolgano gli Associati.

3.5 Per il conseguimento dei propri obiettivi l'Associazione potrà attivare collaborazioni e stipulare convenzioni con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni a livello nazionale ed europeo.

3.6 Nell'ambito e per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, in proprio o a mezzo di adeguate strutture anche esterne, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento dei suoi scopi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;
- c) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di una parte di attività;
- e) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.7 L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.8 L'Associazione è apartitica e apolitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

3.9 Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi anche del personale e delle strutture dei propri Soci, previo accordo scritto con i Soci stessi.

TITOLO II

ASSOCIATI

REQUISITI, DIRITTI E OBBLIGHI, DOMANDA DI ASSOCIAZIONE, CESSAZIONE

RAPPORTO ASSOCIAZIONE E SANZIONI

ARTICOLO 4 – REQUISITI E PARTECIPAZIONE

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti del settore agroalimentare e/o operanti in settori di interesse della filiera. Sono Soci dell'Associazione:

A. le Amministrazioni regionali per tramite delle rappresentanze delle aggregazioni territoriali a livello regionale - non più di una per Regione o Provincia Autonoma - (qui di seguito "**Rappresentanze Territoriali**") quali Poli di Innovazione ed i soggetti di loro gestione, Distretti ad

Alta Tecnologia, Cluster pubblico-privati regionali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, e agenzie regionali per l'innovazione;

B. le imprese del settore agroalimentare o operanti in settori di interesse della filiera, incluse le start-up innovative (suddivise in: Grandi imprese, che superano i parametri definiti dall'Unione Europea per la definizione di PMI; Piccole e Medie Imprese, secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione Europea del 06/05/2003; Start-up innovative secondo la normativa vigente, Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 che svolgano attività imprenditoriale nel settore agroalimentare o in settori di interesse della filiera) e le Associazioni nazionali delle imprese che perseguano scopi coerenti con quelli dell'Associazione dei diversi settori inerenti al sistema Agroalimentare (qui di seguito **"Rappresentanze Imprenditoriali"**);

C. le Università, e gli Enti Pubblici Nazionali di Ricerca (qui di seguito "Enti Pubblici di Ricerca"), gli Organismi di Ricerca sotto qualsiasi forma costituiti, gli Enti di formazione, Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 che svolgano attività di ricerca scientifica, formazione o trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare con finalità di indirizzo, coordinamento, sostegno e promozione delle attività di ricerca scientifica e industriale nel settore agroalimentare (qui di seguito **"Rappresentanze della Ricerca"**);

D. altre organizzazioni pubbliche o private interessate al tema dell'agroalimentare, che comunque all'atto di adesione al Cluster dovranno identificarsi in una delle tre (3) categorie indicate al presente articolo lettera A, B o C.

4.2 Le Rappresentanze Territoriali, le Rappresentanze Imprenditoriali e le Rappresentanze della Ricerca sono, rispettivamente, espressione delle tre (3) categorie costitutive "Territorio", "Impresa", "Ricerca" - del Cluster CL.A.N.

4.3 È istituita una categoria di Soci Aggregati dedicata ad Accademie, Associazioni culturali di alto prestigio e qualificazione nel settore di competenza del Cluster ed altri enti senza scopo di lucro che, pur non rientrando nelle categorie costitutive principali, apportino valore scientifico, culturale o sociale alle attività dell'Associazione.

Il numero complessivo dei Soci Aggregati non può superare il venti per cento del numero totale degli associati delle categorie costitutive. Qualora tale limite venga superato, il Consiglio di Presidenza sospende l'ammissione di nuovi Soci Aggregati fino al ripristino del rapporto percentuale.

L'ammissione alla categoria di Soci Aggregati è rimessa alla valutazione discrezionale e insindacabile del Consiglio di Presidenza, che delibera sull'opportunità dell'ammissione in relazione all'interesse dell'Associazione, al prestigio e alla qualificazione del richiedente, nonché alla coerenza con le finalità statutarie. Il Consiglio di Presidenza non è tenuto a motivare il diniego di ammissione alla categoria di Soci Aggregati e tale diniego non è impugnabile in sede assembleare.

4.4 Gli Associati non possono essere persone fisiche.

4.5 Tutti gli Associati contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione.

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE

5.1 Possono richiedere di far parte dell'Associazione in qualità di Associato, i soggetti che rispondono ai requisiti di cui sopra, che ne facciano regolare domanda dichiarando l'appartenenza ad una delle categorie costitutive definite dagli articoli 4.1, 4.2 e 4.3.

5.2 Tale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto. In riferimento alle adesioni dei soci di cui alla lettera A dell'art 4.1, le rappresentanze territoriali dovranno indicare l'Amministrazione Regionale che rappresentano.

Le richieste di associazione devono essere presentate in forma scritta e sottoposte alla valutazione del Consiglio di Presidenza, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto, e di deliberare sull'ammissione anche mediante consultazione scritta. A seguito delle valutazioni eseguite il Consiglio di presidenza dovrà comunicare in sede di riunione dell'assemblea immediatamente successiva le nuove adesioni accolte.

5.3 Il Consiglio di Presidenza ha il diritto di chiedere informazioni supplementari a ogni richiedente.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E OBBLIGHI

6.1 Gli Associati delle categorie costitutive di cui agli artt. 4.1 e 4.2 godono dei seguenti diritti:

- a) partecipare o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea (un solo rappresentante per soggetto aderente);
- b) votare in occasione dell'Assemblea;
- c) presentare istanza per la convocazione dell'Assemblea, dietro richiesta di almeno un decimo degli Associati, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- d) partecipare alle attività dell'Associazione;
- e) partecipare ai gruppi di lavoro;
- f) recedere dall'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto al successivo Art. 8.2.

6.2 Gli Associati delle categorie costitutive di cui agli artt. 4.1 e 4.2 sono obbligati:

- a) all'osservanza delle norme del presente Statuto ed al rispetto delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, nelle materie di loro competenza. Niente sarà dovuto agli Associati in caso di cessazione;

- b) a dichiarare all'atto di adesione al Cluster l'appartenenza ad una delle categorie costitutive del Cluster individuate all'art. 4.1, 4.2 e 4.3 del presente Statuto;
- c) a partecipare attivamente alle attività dell'Associazione;
- d) ad astenersi da comportamenti contrari allo scopo e all'attività dell'Associazione;
- e) a contribuire finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, nella misura e con le modalità previste dal presente Statuto, dalle delibere dell'Assemblea e da quanto riportato all'Art.7.

6.3 I Soci Aggregati:

- a) partecipano alle Assemblee con diritto di intervento nella discussione ma senza diritto di voto;
- b) non possiedono elettorato attivo e passivo per le cariche associative;
- c) non hanno diritto a prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale;
- d) contribuiscono al funzionamento dell'Associazione senza obbligo di versare la quota di iscrizione o il contributo annuale dovuto dagli altri Soci;
- e) possono partecipare ai gruppi di lavoro e alle attività scientifiche dell'Associazione;
- f) sono soggetti agli stessi obblighi di osservanza statutaria degli altri associati.

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTI

7.1 Gli Associati sono tenuti a versare una quota iniziale di iscrizione una tantum ed un contributo annuale. La quota di iscrizione ed il contributo annuale versato costituiranno il fondo dell'Associazione. Gli Associati devono versare i contributi associativi (qui di seguito "Contributi Ordinari") nell'ammontare deliberato annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza. Il versamento dei Contributi Ordinari viene effettuato all'Associazione, entro il 31 marzo di ciascun anno.

7.2 Il contributo annuale contribuirà alla copertura delle spese sostenute dal Consiglio di Presidenza e dalla Segreteria Tecnica a suo supporto. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alle quote associative annuali. Gli Associati non sono tenuti a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione e a farsi carico di obbligazioni prese dall'Associazione verso terzi o altri Associati. Il Consiglio di Presidenza può proporre, ad alcuni Associati e/o categorie di Associati, criteri di contribuzione e contributi diversi ("Contributi Straordinari") per la copertura di costi relativi a progetti, o per lo svolgimento di programmi di attività, di carattere straordinario, o rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi sulla base di parametri differenti da quelli adottati per le contribuzioni ordinarie. Gli Associati che formalmente accettano il versamento dei Contributi Straordinari sono tenuti a farlo nei termini e tempi fissati dal Consiglio di Presidenza, anche in funzione della tempistica di realizzazione

di specifiche attività progettuali e/o delle modalità di erogazione di eventuali finanziamenti pubblici e privati.

7.3 Le quote dei Contributi Ordinari e Straordinari riscossi dall'Associazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 25.

ARTICOLO 8 – RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE: RINNOVO, RECESSO, SANZIONI ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

8.1 Il rapporto di associazione cessa, oltre che per recesso dell'associato e per scioglimento dell'Associazione, anche per esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio di Presidenza, anche in forma scritta, ad eccezione delle esclusioni per morosità che dovranno sempre essere deliberate e ratificate dall'Assemblea.

8.2 Il recesso deve essere comunicato tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata entro il **31 ottobre** dell'anno in corso, con effetto a partire dall'anno successivo. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di associato e al versamento del contributo economico restano immutati.

8.3 In caso di inosservanza delle norme statutarie e/o di mancato rispetto delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, i Soci che si rendano inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;
- c) decadenza dei propri rappresentanti da eventuali cariche elettive a livello associativo;
- d) decadenza dei propri rappresentanti da eventuali incarichi di rappresentanza, per conto dell'Associazione, in altre associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- f) nei casi più gravi (ivi compresa la morosità o la recidiva in comportamenti già sanzionati con la censura), o quando l'irregolarità non sia stata sanata nel termine assegnato dal Consiglio di Presidenza, l'esclusione dall'Associazione.

8.4 L'esclusione, una volta deliberata ai sensi dell'art. 8.1, è comunicata al Socio il quale può ricorrere all'Assemblea avverso il provvedimento che dispone l'esclusione entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

8.5 Qualsiasi caso di procedura concorsuale o di messa in liquidazione volontaria che ponga fine alle attività di uno degli Associati metterà automaticamente fine alla sua partecipazione al termine del mese nel corso del quale tale evento è stato comunicato formalmente a mezzo raccomandata A.R. o via PEC inviata al Consiglio di Presidenza.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Comitato Tecnico - Scientifico;
- e) il Revisore Unico.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L'Assemblea dell'Associazione è composta da un (1) rappresentante designato formalmente da ogni Associato delle categorie costitutive in regola con il pagamento delle quote e dei contributi.

10.2 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

10.3 Gli Associati delle categorie costitutive possono farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato avente diritto di voto: questi non può, tuttavia, avere più di tre deleghe.

10.4 In sede di Assemblea, non sono ammessi a partecipare alle votazioni gli Associati che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi. Tali Soci possono comunque presenziare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

10.5 I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza; partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente. In caso di assenza o impedimento formale del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso dalla sede per ragioni di opportunità o per cause di forza maggiore ma, comunque, nel territorio nazionale e agevolmente accessibile) e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso è indicata

anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno stabilito per l'Assemblea in prima convocazione.

11.2 La convocazione ha un obbligo di forma scritta, con prova di ricezione da parte dei destinatari. La convocazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax, telegramma, posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Socio, al suo domicilio dichiarato, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di motivata urgenza, l'Assemblea può essere convocata, secondo le sopra riportate modalità, con un preavviso di cinque (5) giorni.

ARTICOLO 12 – ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno due (2) volte l'anno, e in ogni caso, entro i primi quattro (4) mesi dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e del piano operativo dell'esercizio successivo; ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente, il Consiglio di Presidenza, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati. La richiesta degli Associati dovrà essere diretta per iscritto al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Qualora l'Assemblea non venga convocata entro detto termine, quest'ultima potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Roma;
- b) in via straordinaria per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI

13.1 Le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le riunioni dell'Assemblea possono anche tenersi in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano garantiti l'identificazione e l'intervento di tutti i membri presenti, così come la possibilità di intervenire e la condivisione dei documenti. Se questi requisiti sono garantiti, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

13.2 Le risoluzioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono adottate preferibilmente per consenso unanime degli Associati presenti o rappresentati. In caso di mancata unanimità, il

quorum deliberativo ai fini dell'approvazione delle risoluzioni, è fissato nella maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati, fatte salve le deliberazioni di cui al successivo articolo 25. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene alle deliberazioni inerenti all'elezione delle persone alle cariche associative di cui all'Art. 16, su richiesta di almeno il 25% degli Associati intervenuti, l'Assemblea delibera con voto segreto.

13.3 Per le delibere relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed all'elezione del Presidente si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 16 e 25 del presente Statuto.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'Art. 25.

13.5 Ai fini dello scrutinio, le schede elettorali si distinguono in valide, nulle, bianche.

13.6 Nel caso di contestazione sui voti espressi, o di non corrispondenza tra il numero dei presenti con diritto di voto rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente può disporre affinché la votazione sia ripetuta.

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono registrate in appositi verbali firmati da chi presiede, e dal Segretario della seduta, nominato dal Presidente anche fra i non soci, e trasmessi in copia a tutti gli Associati.

ARTICOLO 15 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Art. 16;
- b) elegge, mediante votazioni separate per categoria e con successiva ratifica in formazione plenaria, i membri del Consiglio di Presidenza, secondo quanto stabilito dall'Art.18 ed i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, secondo quanto stabilito dall'Art. 21;
- c) elegge il Revisore Unico, secondo quanto stabilito dall'Art. 26, determinandone il compenso;
- d) approva le principali linee d'azione che l'Associazione è tenuta a seguire su proposta delle indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza;
- e) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo entro il 31 dicembre, fissando in tale sede l'ammontare del contributo annuale per l'anno successivo a carico degli Associati;
- f) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione che si chiude al 31 dicembre di ogni anno;

- g) delibera sulla censura e sull'esclusione degli Associati per morosità su proposta del Consiglio di Presidenza;
- h) approva il programma di lavoro su proposta del Consiglio di Presidenza;
- i) su proposta del Consiglio di Presidenza, delibera sull'entità della quota contributiva che gli Associati sono tenuti a corrispondere annualmente per le attività ed il funzionamento dell'Associazione e sull'eventuale modifica della stessa;
- j) discute e delibera relativamente ad ogni argomento ad essa demandato per Statuto o per legge;
- k) esprime pareri e indirizza l'attività del Consiglio di Presidenza;
- l) delibera le sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito dall'Art. 8.

15.2 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- b) sullo scioglimento e la messa in liquidazione di CL.A.N., determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri in conformità con quanto previsto dal successivo Art. 25.

15.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE

16.1 Nella scelta del Presidente si terranno in particolar conto l'elevato profilo professionale e l'esperienza in materia di strategie industriali, della ricerca e dell'innovazione e nella gestione di imprese di rilievo nazionale e/o internazionale.

16.2 Il Presidente del Cluster è eletto dall'Assemblea alla quale il Consiglio di Presidenza propone il nominativo da esso votato tra i tre (3) Consiglieri della categoria "Impresa". L'Assemblea, a maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati, elegge il Presidente deliberando con voto segreto. Il mandato del Presidente ha durata quadriennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato consecutivo. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi può essere nuovamente eletto alla medesima carica solo dopo che sia trascorso almeno un mandato completo dalla cessazione del secondo mandato.

16.3 Alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 17 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

17.1 Il Presidente:

- a) adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) presiede il Consiglio di Presidenza;

d) autorizza l'emissione di mandati di pagamento. In caso di assenza o di impedimento formale del Presidente, detti mandati saranno firmati dal Vicepresidente. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali autorizzativi delle spese.

e) indice e supervisiona le procedure elettorali per gli Organi Statutari, secondo i criteri e le modalità stabilite nei regolamenti emessi ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

17.2 Il Presidente può delegare al Vicepresidente e ai Consiglieri, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

17.3 Venendo a mancare il Presidente nelle sue funzioni istituzionali per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente deve essere tenuta entro tre (3) mesi, e il Presidente eletto rimane in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

ARTICOLO 18 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

18.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Presidenza che ha funzione di organo di indirizzo e di gestione con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio è composto da sette (7) Consiglieri eletti dall'Assemblea, quali espressione delle tre (3) categorie costitutive del Cluster, dei quali due (2) della categoria "Territorio", tre (3) della categoria "Impresa" e due (2) della categoria "Ricerca".

Le candidature per l'elezione del Consiglio di Presidenza sono presentate direttamente dai singoli associati di ciascuna categoria costitutiva. Ciascun associato può presentare un solo candidato appartenente alla propria organizzazione per la categoria di appartenenza.

L'elezione avviene mediante votazione assembleare a scrutinio segreto, con votazioni separate per ciascuna categoria. Gli associati appartenenti a ciascuna categoria, presenti o rappresentati, votano per eleggere i rappresentanti della propria categoria, scegliendo tra i candidati presentati dalla categoria stessa.

Completate le elezioni per tutte le categorie, l'Assemblea in formazione plenaria procede alla ratifica complessiva del Consiglio di Presidenza così formato.

La ratifica si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

18.2 Il Consiglio di Presidenza designa, tra i tre (3) Consiglieri della categoria "Impresa", il candidato alla Presidenza del Cluster, la cui elezione è sottoposta al voto dell'Assemblea in formazione plenaria mediante scrutinio segreto. L'elezione si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Il Consiglio di Presidenza nomina altresì fra i suoi membri un Vicepresidente per l'esercizio delle funzioni, in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

18.3 I membri eletti rappresentano, in ogni caso, l'Associazione nel suo insieme, rimangono in carica quattro (4) anni, e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

18.4 I componenti del Consiglio di Presidenza sono tenuti ad agire garantendo la conformità a pratiche professionali lecite e assicurando buona fede e trasparenza nei confronti degli altri membri.

18.5 I componenti del Consiglio di Presidenza possono chiedere al Presidente e alle persone che abbiano ricevuto deleghe, notizie e aggiornamenti in merito alla gestione dell'Associazione.

18.6 Le dimissioni di un componente del Consiglio di Presidenza devono essere trasmesse per raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al Presidente e diventano effettive solo dopo essere state rese note al Consiglio di Presidenza.

18.7 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri decada dall'incarico, subentra il primo candidato non eletto della medesima categoria che abbia ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni precedenti. La nomina del nuovo membro del Consiglio deve essere ratificata dall'Assemblea alla prima assemblea successiva alla nomina.

In mancanza di candidati non eletti, l'Assemblea provvederà alla sostituzione mediante elezione suppletiva riservata alla categoria interessata, ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

19.1 Il Consiglio di Presidenza deve operare per l'attuazione degli scopi sociali dell'Associazione di cui all'Articolo 3, delle politiche e dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle indicazioni del Consiglio stesso.

19.2 Il Consiglio di Presidenza, a questi fini, programma i lavori dell'Associazione e ha competenza di:

- a) designare il candidato alla Presidenza del Cluster da sottoporre al voto dell'Assemblea e di nominare il Vicepresidente, secondo quanto stabilito dall'Art. 18.2;
- b) attuare il Piano di Sviluppo del C.L.A.N. e costituire, determinandone requisiti e compiti, gruppi di lavoro per considerare questioni specifiche di interesse comune, nel quadro degli obiettivi dell'Associazione e risolvere le relative problematiche;
- c) individuare i Policy maker (MUR, Regioni) con i quali l'Associazione deve confrontarsi e dialogare sulle materie di proprio interesse;
- d) predisporre, anche sulla base dei contributi del Comitato Tecnico Scientifico e di gruppi di lavoro interni al Cluster, il programma di lavoro annuale e il relativo budget, ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria;

- e) proporre all'Assemblea ordinaria la misura dei contributi annuali ed elaborare proposte di eventuali contributi straordinari per determinati Soci e/o categorie di Soci in funzione dello svolgimento di specifici programmi di attività;
- f) valutare le domande di adesione all'Associazione e deliberare sull'ammissione dei nuovi Associati anche mediante consultazione scritta, nonché proporre all'Assemblea ordinaria le proposte di esclusione degli Associati per morosità;
- g) esercitare tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, che non siano per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea, ritenuti necessari o utili al conseguimento degli scopi sociali, compresi i procedimenti giudiziari, e autorizzare le relative spese, operando secondo criteri di buona amministrazione, correttezza, professionalità e tempestività e nei limiti dei preventivi di spesa approvati;
- h) predisporre la proposta di bilancio preventivo e consuntivo, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, verificare e controllare costantemente la sostenibilità e congruità delle spese di funzionamento;
- i) proporre modifiche allo Statuto dell'Associazione da deliberarsi in Assemblea straordinaria;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- k) proporre all'Assemblea il compenso del Revisore Unico;
- l) deliberare sugli argomenti portati al suo esame almeno da due (2) dei suoi membri;
- m) nominare rappresentanti dell'Associazione presso associazioni, fondazioni, istituzioni, pubbliche e private, consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali, dandone comunicazione all'Assemblea;
- n) deliberare sull'esclusione degli Associati, ad eccezione di quelle per morosità che rimangono di competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 20 – CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

20.1 Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno, e ogniqualvolta lo ritenga utile il Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno tre (3) suoi membri.

20.2 Il Consiglio di Presidenza si riunisce a seguito di convocazione trasmessa per raccomandata A.R., o per mezzi elettronici o telematici, dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento formale, dal Vicepresidente, con un preavviso di almeno cinque (5) giorni, salvo casi di urgenza e necessità.

20.3 L'avviso della convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione sugli argomenti

all'ordine del giorno deve essere fatta pervenire per posta elettronica ai Consiglieri entro i termini di preavviso suindicati, al fine di garantire il migliore svolgimento dei lavori.

20.4 Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento formale, dal Vicepresidente.

20.5 Il Consiglio di Presidenza può delegare tutte o parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri membri, eccettuate quelle di cui alle lettere a), d), g), h).

20.6 Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito se è presente almeno la metà dei componenti.

20.7 Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono anche tenersi in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano garantiti l'identificazione e l'intervento di tutti i membri presenti, così come la possibilità di intervenire e la condivisione dei documenti. Se questi requisiti sono garantiti, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

20.8 In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un (1) voto.

20.9 Il Consiglio di Presidenza si propone di deliberare per decisione unanime con voto palese.

20.10 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, e sono verbalizzate da un Segretario nominato dal Consiglio stesso, anche al di fuori dei propri componenti. I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti gli Associati.

ARTICOLO 21 – COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

21.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da uno dei 2 (due) Consiglieri in carica espressione della categoria costitutiva "Ricerca" ed è composto, oltre che dall'altro Consigliere della "Ricerca", da 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, quali espressione delle categorie costitutive del Cluster, dei quali 6 (sei) della categoria "Ricerca", 6 (sei) della categoria "Impresa" e 3 (tre) della categoria "Territorio".

Le candidature per l'elezione del Comitato Tecnico-Scientifico sono presentate direttamente dai singoli associati di ciascuna categoria costitutiva. Ciascun associato può presentare massimo due candidati appartenenti alla propria organizzazione per la propria categoria di appartenenza.

L'elezione avviene mediante votazione assembleare a scrutinio segreto, con votazioni separate per ciascuna categoria. Gli associati appartenenti a ciascuna categoria, presenti o rappresentati, votano per eleggere i rappresentanti della propria categoria, scegliendo tra i candidati presentati dalla categoria stessa.

Completate le elezioni per tutte le categorie, l'Assemblea in formazione plenaria procede alla ratifica complessiva del Comitato Tecnico-Scientifico così formato.

La ratifica si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

I membri eletti rappresentano, in ogni caso, l'Associazione nel suo insieme, rimangono in carica quattro (4) anni, e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

21.2 Il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico è eletto dai membri del Comitato stesso a maggioranza tra i due Consiglieri della categoria costitutiva "Ricerca". Il mandato del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico ha durata quadriennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato consecutivo. Chi ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per due mandati consecutivi può essere nuovamente eletto alla medesima carica solo dopo che sia trascorso almeno un mandato completo dalla cessazione del secondo mandato.

21.2 Il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico è eletto dai membri del Comitato stesso a maggioranza tra i due Consiglieri della categoria costitutiva "Ricerca". La carica di Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico dura quattro (4) anni ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo.

21.3 Il Comitato Tecnico-Scientifico costituisce l'organo consultivo e scientifico dell'Associazione, con la funzione di osservatorio tecnologico, della formazione, di indirizzo e proposta di scenari di sviluppo e attività progettuali e svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora piani di attività e formula al Consiglio di Presidenza proposte di ricerca per lo sviluppo delle attività dell'Associazione, anche a valenza internazionale;
- b) esprime pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità dell'Associazione e sulle questioni relative all'utilizzo e proprietà dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, realizzate nell'ambito dell'Associazione;
- c) supporta l'attività del Consiglio di Presidenza;
- d) può intervenire nell'esame dei progetti di ricerca e formazione, su mandato del Consiglio di Presidenza.

21.4 Il Comitato Tecnico Scientifico può avvalersi del parere consultivo di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio di Presidenza.

21.5 Il Comitato Tecnico - Scientifico si riunisce almeno due (2) volte all'anno e ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente.

21.6 Gli Associati sono ammessi ad assistere ai lavori del Comitato Tecnico - Scientifico su invito del Presidente.

21.7 In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Comitato, subentra il primo candidato non eletto della medesima categoria che abbia ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni per

categoria. La nomina del nuovo membro del Consiglio verrà ratificata dall'Assemblea alla prima assemblea successiva alla nomina.

In mancanza di candidati non eletti, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione suppletiva riservata alla categoria interessata, ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

22.1 Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'Art 9.

22.2 Tutte le cariche associative sono gratuite.

TITOLO IV CONTABILITA' E BILANCIO E PATRIMONIO

ARTICOLO 23 – CONTABILITA' E BILANCIO

23.1 Per ciascun anno solare, il Consiglio di Presidenza predispone la proposta di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo.

23.2 L'Assemblea approva il bilancio preventivo dell'anno successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo maggiore termine sino a 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze da indicare nella relazione sulla gestione.

23.3 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento da:

- a) quota di iscrizione iniziale una tantum e quote associative annuali degli Associati;
- b) contributi volontari di soggetti pubblici e privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) reddito derivante dal patrimonio di cui al successivo Art.24;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni.

Non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 24 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

24.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 25 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO, LIQUIDAZIONE E SCIoglimento

25.1 Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

25.2 Agli Associati assenti o che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

25.3 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, anche su richiesta di almeno un decimo degli Associati, che nomina uno o più liquidatori da scegliersi tra professionisti iscritti negli albi professionali e definendone i relativi poteri. I liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione. Le relative spese, comprese quelle per i liquidatori e per la chiusura, saranno a carico del fondo comune dell'Associazione.

25.4 L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera validamente -tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto.

25.5 Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

NORME FINALI

ARTICOLO 26 - REVISORE UNICO

26.1 L'Assemblea nomina il Revisore Unico, scegliendolo tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

26.2 Il Revisore resta in carica quattro (4) esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile per un solo mandato quadriennale consecutivo.

26.3 Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

26.4 Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il Revisore predispone un'apposita relazione di bilancio.

26.5 Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità e può assistere alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

27.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è esclusivamente competente il Foro di Roma e si applicano gli ordinari criteri previsti dal codice di procedura civile.

ARTICOLO 28 – NORMA DI RINVIO

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle applicabili norme di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 29 – SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE ELETTORALI

29.1 Entrata in vigore delle modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto approvate dall'Assemblea straordinaria entrano in vigore immediatamente dalla data della delibera assembleare.

29.2 Procedure elettorali

I dettagli relativi alla procedura di presentazione delle candidature e di voto per le elezioni del Consiglio di Presidenza e del Comitato Tecnico-Scientifico sono disciplinati dal regolamento esecutivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Detto regolamento disciplina:

- a) Le modalità con cui ciascun associato può presentare direttamente candidature per la propria categoria di appartenenza per entrambi gli organi e i limiti numerici delle candidature presentabili;
- b) I termini per la presentazione delle candidature e le modalità di verifica dei requisiti;
- c) Le procedure di elezione assembleare mediante scrutinio segreto con votazioni separate per categoria riservate agli associati della medesima categoria;
- d) Le modalità di ratifica finale del Consiglio di Presidenza e del Comitato Tecnico-Scientifico in formazione plenaria da parte dell'Assemblea;
- e) Le modalità sostitutive in caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature e le procedure d'urgenza.

29.3 Prima applicazione del regolamento elettorale

Il regolamento esecutivo per le procedure elettorali di cui al comma 29.2 entra in vigore contestualmente alle modifiche statutarie e si applica alle prime elezioni successive all'approvazione dello Statuto e del Regolamento esecutivo.